

# **COMUNE DI CANTOIRA**

**Provincia di TORINO**

***Regolamento per il conferimento di incarichi esterni***

***Integrazione del Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi***

# INDICE

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Art. 2 - Ricorso agli incarichi esterni

Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi

Art. 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art.5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

Art. 6 - Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa

Art. 7 – Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 9 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 10 - Pubblicizzazione degli incarichi

## Art. 1

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d'incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., edall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito definiti per brevità "incarichi").

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 eseguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

4. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui ai commi precedenti, si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) **incarichi di studio** , consistenti nello svolgimento di un'attività di studio, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) **incarichi di ricerca** , riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) **consulenze** , consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

**d) Incarichi di collaborazione.**

5. Gli incarichi di collaborazione esterna, proprio perché trattasi di forme di lavoro autonomo, non possono riguardare compiti e/o funzioni istituzionali dell'Ente, consistenti nell'esercizio di attività di gestione o di rappresentanza dell'Ente stesso, che possono essere svolti dal solo personale dipendente, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con contratti a termine;

6. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

7. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

8. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, quali:

a) Prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

b) Incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione e gli incarichi professionali inerenti attività notarili;

c) Incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (approvato con D.Lgs. 163/2006) e per l'attuazione della normativa antincendio(L.818/84 e s.m.i.)

d) Incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

## **Art. 2**

### ***Ricorso agli incarichi esterni***

1. La competenza all'affidamento degli incarichi esterni è dei Responsabili di Area o servizi che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo.

## **Art. 3**

### ***Presupposti per il conferimento di incarichi***

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata: gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata capacità professionale e specializzazione universitaria (Laurea specialistica 5/6 anni Nuovo Ordinamento oppure Laurea vecchio ordinamento). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;

e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva

utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5.

## **Art. 4**

### ***Selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Gli incarichi sono conferiti di norma tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il Responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno sette giorni consecutivi e fatta salva la possibilità di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, nel quale siano evidenziati:

a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

b) il termine, e le modalità di presentazione delle domande;

c) i criteri per la valutazione delle domande;

- d) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) la sua durata;
- g) il compenso complessivo lordo;

#### **Art. 5**

##### ***Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative***

1. Il Responsabile del procedimento competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione ;
2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna anche intersettoriale, composta da personale esperto dell'Ente, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. La valutazione è effettuata secondo i criteri predeterminati nell'avviso avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati e le eventuali proposte economiche. Nella valutazione si terrà conto in particolare dei seguenti elementi:
  - qualificazione culturale (titoli posseduti);
  - esperienza professionale (anzianità di eventuale iscrizione all'albo, esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico da conferire, ecc.)
  - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
  - tempi di realizzazione dell'attività;
  - ribasso del compenso qualora lo stesso potesse essere oggetto dell'offerta.

A discrezione del Responsabile competente, la valutazione delle domande può essere integrata da un colloquio con i candidati che presentano il livello professionale maggiormente rispondente all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

#### **Art. 6**

##### ***Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa***

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il Responsabile di Area competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) nel caso in cui l'attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
  - d) nel caso in cui l'incarico costituisca continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto;
  - e) nel caso in cui il valore unitario dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di € 5.000,00 iva e contributi previdenziali esclusi.

## **Art. 7**

### ***Formazione della graduatoria e disciplinare di incarico***

1. Il Responsabile di Area competente, approva con propria Determinazione le risultanze della procedura svolta e lo schema di disciplinare di incarico ed effettua tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento del rapporto contrattuale.
2. Il disciplinare di incarico, inteso come atto di natura contrattuale stipulato in forma scritta nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato contiene i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura dell'incarico/collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
  - e) l'oggetto;
  - f) le modalità di esecuzione e delle eventuali verifiche;
  - g) l'ammontare del compenso e gli eventuali rimborsi spese;
  - h) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - j) il foro competente in caso di controversie.
3. La sottoscrizione del contratto e la sua validità sono subordinate alla verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dall'apposita autorizzazione qualora l'incaricato sia dipendente di una pubblica amministrazione.

## **Art. 8**

### ***Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico***

1. Il Responsabile d'area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile d'area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

## **Art. 9**

### ***Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa***

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di Area competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di Area competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile di Area competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle detrazioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del Responsabile di Area e dal disciplinare d'incarico.

#### **Art. 10**

##### ***Pubblicizzazione degli incarichi***

1. Il Comune pubblica sul sito *web* istituzionale i provvedimenti di affidamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Funzionario competente.